



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI**

UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **1482** del 27 ottobre 2017

Numero particolare per settore: **502**

Oggetto: Manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento delle difese spondali esistenti - Codice CUP D14H15000450006 - Codice CIG 724220589F - Determina a contrarre - Delega alla Centrale Unica di Committenza di Saluzzo dell'indizione della gara - Artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/20000 e artt. 32, 60, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 - Responsabile unico del procedimento: Barberis geom. Sergio

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l'Elenco Annuale dei lavori relativi all'anno 2017;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2016;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 18 dicembre 2014 il Comune di Saluzzo - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. n° 163/2006, come modificato dal D.L. n° 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 in forza del quale "i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui

all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata degli affidamenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Saluzzo quale Ente capofila;

- tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e Racconigi, giuste deliberazioni n° 61 del 22/12/2014 e n° 47 del 23/12/2014;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n°5 del 28 gennaio 2015 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già approvato anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta e Racconigi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 25 febbraio 2015 è stato costituito l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle designazioni pervenute dai Comuni Convenzionati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha nel frattempo aderito (giuste D.C.C. n° 54 del 09/12/2015 e D.G.C. n° 149 del 09/12/2015) - è stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della convenzione istitutiva in recepimento delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;
- con D.C.C. n° 19 del 23/06/2016 il Comune di Lagnasco ha deliberato di aderire alla centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione della convenzione medesima (poi avvenuta in data 11/10/2016) e con D.G.C. n° 47 del 19/10/2016, ha approvato il regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza;
- con decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee de2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- l'art. 217 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il

regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;

- l'art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall'art. 36 per gli affidamenti di importi contenuti, procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture con una delle seguenti modalità:
 1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 217 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che, fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell'art. 216, ai sensi del quale è consentita l'operatività delle centrali di committenza già costituite, se iscritte all'anagrafe di cui all'art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe unica delle stazioni appaltanti);
- rilevato che la centrale unica di committenza del comune di Saluzzo è iscritta all'A.U.S.A, pertanto, nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni, può continuare ad operare;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 140 del 11/10/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €. 210.000,00 oneri fiscali compresi, di cui €. 150.277,01 a base d'asta;

Richiamato l'articolo 192 dello stesso decreto, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrattare;

Considerato che il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 stabilisce:

- all'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) al comma 2, che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- all'art. 59 (Scelta delle procedure) al comma 1, che *“Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”*;
- all'art. 60 (Procedura aperta) al comma 1, che *“Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”*;
- all'art. 36 (Contratti sotto soglia) al comma 9, che *“In caso di ricorso alle procedure ordinarie...i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà...”*;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n° 50/2016, i lavori in non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare; inoltre verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) il quale prevede al comma 4 lett. a) che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore ad €. 1.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

Tenuto conto che l'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 (Offerte anormalmente basse) prevede al comma 2 che *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo delle soglie, procedendo al sorteggio in sede di gara*

di uno tra i metodi a), b), c), d), e)'' indicati nel comma 2 stesso;

Rilevato che, in ossequio quanto disposto dalla convenzione stipulata, ed in particolare dall'art. 6 delle medesima, il Comune di Saluzzo ha ritenuto di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo per l'indizione della gara e fino alla proposta di aggiudicazione;

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi, agli atti;

Richiamata la Delibera del 22/12/2015 n° 163/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito all'attuazione dell' art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n° 266 per l'anno 2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'art. 192 del decreto legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento BARBERIS geom. Sergio;

DETERMINA

- 1) Di stabilire, in conformità dell'articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 140 del 11/10/2017.
- 2) Di delegare alla Centrale Unica di Committenza di Saluzzo l'indizione della gara per l'appalto dei lavori di manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso del Fiume PO in Comune di Saluzzo, per un importo a base d'asta di €. 150.277,01, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, individuando, come criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
- 3) Di trasmettere alla Centrale Unica Di Committenza di Saluzzo copia del presente provvedimento corredato da tutti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 140 del 11/10/2017;

- 4) Di dare atto che la spesa complessiva attualmente presunta di €. 210.000,00 IVA compresa, viene finanziata con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019, Capp. 12.662 e 12.662/10;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”.
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. BARBERIS Sergio, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 27.10.2017

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Saluzzo, 27.10.2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella